



Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 28.08.2003

OGGETTO: Legge Regionale 25 novembre 2002 n.31 “Disciplina generale dell’edilizia” – Prima applicazione – Integrazioni alla deliberazione consiliare n.110 del 19.12.2002.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione in data 14.08.2003 con la quale il Capo Settore Urbanistica – Edilizia, geom. Giovanni Cantoni:

- ricorda che con la D.C.C. 110/02 si sono formalizzate le indicazioni procedurali necessarie ad una prima applicazione della L.R.31/02 la quale, per taluni ambiti, rimanda a specifica regolamentazione comunale, o comunque alla discrezionalità dell’A.C., alcune scelte organizzative e procedurali.
- fa presente che l’esperienza dell’applicazione sul campo della nuova disciplina dalla data di entrata in vigore ad oggi e l’intervento di interpretazioni autentiche in materia (diverse sono state le circolari interpretative emanate dalla R.E.R. e diversi sono stati i momenti di incontro anche di tipo seminariale sulla materia) concorrono a generare la necessità di integrare alcune scelte disposte dalla citata D.C.110/02 e di formalizzarne altre, necessarie ad una più ampia ed efficace applicazione della norma in attesa della regolamentazione specifica ivi prevista.
- *evidenzia che nella relazione vengono illustrate le proposte organizzative e procedurali, condivise col Sindaco e con la struttura, che si ritengono più idonee in relazione alle risorse ed all’organizzazione esistenti, allo scopo di perseguire gli obiettivi di piena e certa applicazione della norma nonché di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;*
- *specifica che gli argomenti che segnatamente si ritiene prioritario amministrare riguardano i seguenti argomenti:*
 - Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)
 - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
 - Controllo sull’attività di trasformazione del territorio
 - Certificato di conformità edilizia ed agibilità
 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
 - Disciplina della denuncia di inizio attività
- *espone dettagliatamente le proposte organizzative e procedurali relative a ciascun argomento evidenziandone le motivazioni;*

- **Udita la relazione del Sindaco-Presidente** che illustra la relazione sopraindicata e le relative proposte, proponendone l’approvazione, facendo presente che l’oggetto è stato sottoposto all’attenzione della Commissione Consiliare Programmazione del territorio, urbanistica ed ambiente nella riunione in data 25.08.2003;

Entra Nora Giovanni, presenti n. 17.

Sentito l’intervento dei consiglieri:

Zucchi Giovanni (Capogruppo Nonantola Libera) dichiara di esprimere un voto contrario in quanto ritiene che i tempi previsti per la conclusione del procedimento amministrativo



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

siano eccessivamente lunghi e non interpretano perfettamente la volontà del legislatore che tende, a suo dire, a semplificare.

Borsari Pier Paolo (Capogruppo Solidarietà è Progresso) evidenzia con compiacimento lo spirito e l'impegno profuso dall'Amministrazione nell'affrontare un tema di così importante rilievo ed in particolare sottolinea il lavoro svolto dal Sindaco. Rinvia ogni giudizio sui possibili risultati all'applicazione dello strumento realizzato, in quanto, precisa, ritiene la sperimentazione l'unica vera occasione di verifica.

Panzetti Gian Luca (Solidarietà è Progresso) esprime un sostanziale giudizio positivo sulla proposta in esame e conviene con il collega che lo ha preceduto sull'opportunità di concertare un'occasione di verifica dell'atto di normazione secondaria posto in essere.

Il Sindaco-Presidente riassume il dibattito evidenziando che l'Amministrazione comunale ha profuso ogni impegno nella ricerca della corretta interpretazione della volontà del legislatore, e ciò, nell'interesse supremo della cittadinanza amministrata dando certezza ai percorsi ed alle regole che debbono disciplinare il procedimento amministrativo della materia in esame.

- Vista la L.R. 25.11.2002 n.31;

- Richiamata la propria deliberazione n.110 del 19.12.2002 “:Legge regionale 25 novembre 2002 n.31 “Disciplina generale dell’edilizia” – Provvedimenti”;

- Richiamata, inoltre, con riferimento a quanto disposto dall’art.2, 3° comma della medesima legge regionale, la propria deliberazione consiliare n.1 del 25.01.2001 con la quale è stata approvata la convenzione per la costituzione di una Struttura Unica per le attività delle Imprese, in forma associata tra i Comuni di Castelfranco Emilia, Nonantola e S. Cesario sul Panaro, per la gestione dei compiti e delle funzioni di cui agli artt.24 e 25 del Dlgs 112/1998 e al DPR 447/1998 e succ. modifiche ed integrazioni;

- Visto il parere favorevole del responsabile del servizio per la regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art.49 del Dlgs 18 agosto 2000 n.267 ed agli atti del Comune;

- Sentito il Segretario Generale il quale ritiene che la proposta della presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di legge, di Statuto e di Regolamento;

- Dopo breve discussione da cui emerge il convincimento maggioritario dell’opportunità di approvare i provvedimenti proposti, poiché si ritiene che essi siano idonei a garantire una corretta attuazione delle disposizioni di cui trattasi;

- Con voti 11 favorevoli e 6 contrari (Malaguti, Morani, Costanzo, Zucchi, Guarise e Nora Giovanni) espressi in forma palese dai N.17 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di approvare, con riferimento alla Legge Regionale 25 novembre 2002 n.31 recante la Disciplina generale dell’edilizia, le proposte di cui alla relazione in data 14.08.2003 del



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

Capo Settore Urbanistica – Edilizia, geom. Giovanni Cantoni, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che, in particolare, con riferimento agli argomenti evidenziati vengono approvate le seguenti disposizioni:

Sportello unico per l'edilizia

Di affidare, ai sensi degli artt.2, 1° comma, e 40, 1° comma, della L.R.31/02 la responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio allo Sportello unico per l'edilizia del Comune di Nonantola (di seguito abbreviato SUE) che viene individuato nell'ambito del Settore Edilizia e Urbanistica facente parte l'Area Tecnica. I procedimenti affidati allo SUE sono in prima attuazione quelli di cui alla L.R.31/02 art.6 (denuncia di inizio attività e permesso di costruire) e 21 (certificato di conformità edilizia e agibilità).

Di incaricare il funzionario a capo del Settore Edilizia e Urbanistica della direzione organizzativa e gestionale dello SUE assumendone la qualità di responsabile al fine di curare il perseguimento degli obiettivi posti dalla normativa e dalle disposizioni dell'A.C. nel rispetto dei principi che regolano l'azione amministrativa. All'operatività dello SUE contribuiscono le risorse costituenti il Settore Edilizia e Urbanistica secondo l'assetto organizzativo definito dal responsabile in accordo col Direttore d'Area Tecnica e con l'A.C..

Ad eccezione dell'atto di assenso in relazione a vincolo storico architettonico che, se non allegato alla DIA verrà richiesto direttamente dallo SUE con le modalità di cui all'art.10, comma 4°, della L.R.31/02, ogni altro parere o nulla osta comunque denominato necessario alla realizzazione delle opere previste deve essere allegato alla pratica a cura del richiedente.

Permessi di costruire e DIA inerenti ambiti preordinati alla preventiva approvazione di piani urbanistici attuativi, di P.O.U., ovvero relativi all'attuazione di P.S.A., trattandosi di strumenti preordinati al titolo abilitativo da approvarsi da parte del C.C., potranno essere presentati solo successivamente all'approvazione di detti strumenti ed al perfezionamento degli atti che ne regolano l'attuazione (convenzione o atto unilaterale d'obbligo)

Non rientrano tra gli atti di assenso da acquisirsi da parte dello SUE quelli necessari per costituire in capo agli interessati il titolo per la presentazione di richieste di permessi di costruire o di denunce di inizio attività.

Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio

Di stabilire che, ai sensi dell'art.3, comma 2°, della L.R.31/02, sono sottoposti al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui al 1° comma del medesimo articolo le seguenti tipologie di intervento:

Ambito territoriale	Competenze della Commissione Q.A.P.
Territorio sottoposto alla tutela paesaggistica e ambientale ai sensi del Titolo II del D.Lgs.490/99, ivi comprese le parti di territorio interessate dal sistema delle centuriazioni.	La Commissione si esprime in merito a tutti gli interventi che necessitano del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.151 del D.Lgs.490/99, nonché sull'eventuale titolo abilitativo se l'immobile interessato ricade in uno degli



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

	ambiti di competenza sotto riportati.
Immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I del D.Lgs.490/99 - vincolo storico architettonico	La Commissione esprime il proprio parere in relazione ai titoli abilitativi relativi ad opere di restauro e risanamento conservativo nonché di abbattimento di barriere architettoniche da attuarsi sugli immobili.
Immobili posti in zona omogenea A, immobili classificati dal vigente P.R.G. quali beni culturali, nonché immobili classificati dal P.R.G. come beni culturali minori.	La Commissione esprime il proprio parere in relazione ai titoli abilitativi relativi ad opere di: <ul style="list-style-type: none">- manutenzione straordinaria (qualora si preveda la modifica dell'esteriore aspetto dei beni);- restauro e risanamento conservativo;- ristrutturazione edilizia.
Immobili posti nel diretto intorno della zona omogenea A, dei beni culturali anche minori, nonché di immobili vincolati ai sensi del Titolo I del D.Lgs.490/99, ed in grado di influenzare la percezione e la corretta fruizione visiva dei beni tutelati.	La Commissione esprime il proprio parere in relazione ai titoli abilitativi relativi ad opere di: <ul style="list-style-type: none">- nuova costruzione (compresa la sopraelevazione e l'ampliamento);- ristrutturazione edilizia.
Immobili posti in zona omogenea E.	La Commissione esprime il proprio parere in relazione ai titoli abilitativi relativi ad opere di: <ul style="list-style-type: none">- nuova costruzione (compresa la sopraelevazione e l'ampliamento);- ristrutturazione edilizia del patrimonio esistente.

In coerenza con le nuove competenze della Commissione si ritiene opportuno, differentemente da quanto originariamente stabilito con la D.C.C.110/02, ricondurre la fattispecie in deroga relativa alle recinzioni di altezza sup. a ml.1,40 a specifica valutazione dell'ufficio.

Restano di competenza della Commissione i pareri derivanti da specifiche disposizioni normative, ed in particolare nel merito dei piani urbanistici e delle opere pubbliche.

Controllo dell'attività di trasformazione del territorio

Di stabilire che le Dia ed i permessi da sottoporsi a controllo saranno quelli relativi agli interventi che necessitano del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, e, a campione, quelli selezionati algebricamente ed automaticamente in relazione al numero di protocollo di deposito.

Di stabilire che, sulla base dei criteri selettivi individuati, saranno sottoposte a controllo nel merito il 30% delle denunce di inizio attività depositate. Il controllo di merito sarà effettuato nel contesto dei controlli obbligatori di cui all'art.11, comma 1°, e sarà certificato dallo SUE mediante apposita comunicazione. Nel caso in cui nel corso del controllo si rilevassero non conformità ovvero lacune nella asseverazione tali da non consentire la naturale maturazione dell'efficacia del titolo abilitativo esaminato e da dover considerare inammissibile la denuncia, lo SUE provvederà alla notifica



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

dell'ordine di cui al 2° comma del medesimo art.11, fatte salve le eventuali specifiche responsabilità del tecnico asseveratore.

Sarà individuata un'apposita unità operativa che provvederà, anche in collaborazione col locale Comando di P.M., all'espletamento dei sopralluoghi di verifica. Detta unità di controllo provvederà in prima operatività quindi ad effettuare i controlli in loco riguardanti minimamente:

- il 30% delle DIA presentate e divenute efficaci a norma di legge;
- il 20% dei permessi di costruire rilasciati, ai sensi dell'art.17 della L.R.31/02.

Contribuiscono a detta percentuale i titoli abilitativi che richiedono il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.

Sono esclusi dall'ambito dei controlli in parola quelli relativi alla realizzazione di opere di urbanizzazione in relazione a convenzione e/o atto unilaterale.

Durante le rilevazioni metriche effettuate nel contesto di detti controlli saranno considerate tollerabili, rispetto ai progetti autorizzati e asseverati, le variazioni in eccesso o in difetto delle misure planimetriche o altimetriche non eccedenti il 1% rispetto alle misure individuate negli elaborati grafici depositati.

In tale ipotesi non si darà corso né al rimborso, né al recupero del contributo di concessione. Le tolleranze non saranno ammesse qualora sussista contrasto rispetto al vigente P.R.G. od al Regolamento Edilizio, nonché alle norme legislative e regolamentari anche in materia di distanze dai confini di proprietà e di distanze tra edifici.

Certificato di conformità edilizia e agibilità

Al fine del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità si provvederà all'esecuzione dei controlli di cui all'art.22, comma 4°, durante i quali si provvederà alla verifica:

- a) della conformità dimensionale della costruzione al progetto approvato. Saranno considerate tollerabili rispetto ai progetti autorizzati e asseverati le variazioni in eccesso o in difetto delle misure planimetriche o altimetriche non eccedenti il 1% rispetto alle misure individuate negli elaborati grafici depositati.
Le tolleranze non saranno ammesse qualora sussista contrasto rispetto al vigente P.R.G. ed alle norme legislative e regolamentari vigenti;
- b) della conformità della costruzione alle prescrizioni e condizioni eventualmente imposte nel permesso di costruire, siano esse di carattere urbanistico-edilizio, igienico-sanitarie, sia di altro genere, nonché di quella delle reali destinazioni di uso dei locali a quelle stabilite dal progetto approvato o asseverato;
- c) della corretta apposizione della numerazione civica interna ed esterna e della sua coerenza con quanto depositato.

L'esito favorevole del controllo, la completezza della documentazione e la verifica positiva della scheda tecnica e dei relativi allegati, costituiscono elementi essenziali per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.

La sanzione pecuniaria di cui all'art.21, comma 5°, sarà irrogata in funzione del ritardo accumulato per adempiere ai disposti della legge, ed in particolare:

- entro un mese dalla scadenza € 77,00



-
- entro due mesi dalla scadenza € 270,50
 - oltre i due mesi € 464,00

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire il termine entro il quale il responsabile del procedimento può richiedere documenti o atti integrativi è posto in 30 giorni dalla data di deposito dell'istanza. Rimangono comunque invariati termini relativi alla proposta motivata, al rilascio, ed al generarsi del silenzio assenso di cui ai commi 4°, 8° e 10° dell'art.13 della L.R.31/02.

Il termine di cui all'art.13, comma 3°, come sopra modificato, nonché quello di cui al comma 4°, sono raddoppiati nei casi in cui l'istanza per il permesso di costruire riguardi:

- la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel contesto di comparti urbanistici;
- la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria che per loro natura, eccedendo la normale realizzazione e cessione dei parcheggi pubblici, necessitano dell'approvazione da parte del C.C.;
- la realizzazione di edifici aventi superficie utile > a 1000 mq..

Disciplina delle denuncia di inizio attività

Nel caso in cui il versamento del contributo di costruzione dovuto in relazione ad un intervento soggetto a DIA sia inferiore a quanto dovuto, nell'ambito delle verifiche di cui all'art.11, comma 1°, della L.R.31/02, il termine del procedimento viene sospeso fino al completo versamento dell'importo dovuto.

3) Di dare atto che la presente deliberazione stante la natura regolamentare delle proposte organizzative e procedurali approvate verrà assoggettata alla duplice pubblicazione prevista dall'art. 78 del vigente Statuto comunale.

Ha presenziato anche l'assessore esterno Federica Nannetti

- Ufficio che segue il procedimento: Amm.vo Settore Urbanistica - Edilizia
- il Funzionario Istruttore: dott.ssa Ida Guerra
- il Capo Settore Urbanistica - Edilizia: geom. Giovanni Cantoni.



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE c.c. n. 51 DEL 28.08.2003

Nonantola, 14.08.2003

AL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DELIBERATIVA

Oggetto: Prima applicazione della L.R.31/02 - Integrazioni alla DCC 110/02

A distanza di alcuni mesi dall'entrata in vigore della L.R.31/02 si è reso necessario valutare alcune integrazioni alla DCC 110/02 riguardante i primi adempimenti per l'applicazione della suddetta legge regionale.

Con la D.C.C. 110/02 si sono formalizzate le indicazioni procedurali necessari ad una prima applicazione della L.R.31/02 la quale, per taluni ambiti, rimanda a specifica regolamentazione comunale, o comunque alla discrezionalità dell'A.C., alcune scelte organizzative e procedurali. L'esperienza dell'applicazione sul campo della nuova disciplina dalla data di entrata in vigore ad oggi e l'intervento di interpretazioni autentiche in materia (diverse sono state le circolari interpretative emanate dalla R.E.R. e diversi sono stati i momenti di incontro anche di tipo seminariale sulla materia) concorrono a generare la necessità di integrare alcune scelte disposte dalla citata D.C.110/02 e di formalizzarne altre, necessarie ad una più ampia ed efficace applicazione della norma in attesa della regolamentazione specifica ivi prevista.

Con la presente relazione si vogliono quindi illustrare le proposte organizzative e procedurali, condivise col Sindaco e con la struttura, che si ritengono più idonee in relazione alle risorse ed all'organizzazione esistenti allo scopo di perseguire gli obiettivi di piena e certa applicazione della norma nonché di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi.

Gli argomenti che segnatamente si ritiene prioritario amministrare riguardano i seguenti argomenti:

- Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)
- Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
- Controllo sull'attività di trasformazione del territorio
- Certificato di conformità edilizia ed agibilità
- Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
- Disciplina della denuncia di inizio attività

Sportello unico per l'edilizia

I compiti e le funzioni in capo allo Sportello Unico per l'Edilizia che si raccolgono nel testo normativo di riferimento sono sia di carattere amministrativo che, e lo evidenzio, di carattere tecnico. Ne consegue che la funzionalità di una forma organizzativa sovra-comunale, competente anche sugli aspetti tecnici, deve necessariamente presupporre la condivisione dello strumento urbanistico e del



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

Regolamento Edilizio, cioè delle medesime regole tecniche nell'intero comprensorio territoriale di riferimento. Ritengo quindi che tale ipotesi possa essere valutata e studiata solo in funzione di un preventivo accordo che preveda quanto meno la forte armonizzazione degli strumenti di pianificazione urbanistica se non la definizione di una carta unica del territorio e di un R.U.E. comune per l'intero ambito territoriale.

Occorre anche evidenziare alcune caratteristiche peculiari dello SUE che lo differenziano sostanzialmente dal prevenuto SUAP. Infatti la normativa di riferimento dello SUAP (D.P.R.447/98 e ss.mm.ii.) ha rivoluzionato la concezione del procedimento amministrativo complesso, declassando di fatto i preesistenti atti di assenso concorrenti nella procedura a meri endo-procedimenti ed unificandoli in un vero unico procedimento. L'attuazione dello SUAP ha quindi necessitato di una nuova struttura organizzativa per gestire nuovi procedimenti amministrativi.

Questa innovazione procedurale non si ravvisa per lo SUE che viene piuttosto inquadrato come cabina di regia dei vari procedimenti che intervengono nell'ambito dell'attività di trasformazione del territorio e come unico front-office a favore del cittadino. Nell'ambito dei procedimenti in capo allo SUE quindi ci si trova di fronte ad una struttura già competente ed organizzata per far fronte alla gestione della materia di riferimento.

Per ultimo si evidenzia come la disposizione regionale, oltre che disporre la non applicazione dei Titoli I e II del D.P.R. 380/01 (Testo Unico), definisce poco specificamente i compiti ed il ruolo che dovrà assumere lo SUE. Infatti si limita a definirne all'art.2 solo alcune caratteristiche generali:

- il Comune affida allo SUE la responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio (procedimenti ora in carico al Settore Edilizia Urbanistica);
- lo SUE fornisce una adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi (attività già prestata dal medesimo Settore e dal S.I.T.);

ed all'art.1 si evidenzia l'obiettivo generale della legge di dare attuazione ai principi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi (n.d.r. revisione dei titoli abilitativi), attraverso l'asseverazione di conformità degli interventi e l'affidamento della responsabilità dell'intero processo ad un'unica struttura.

Si ritiene pertanto che al fine di poter dare concreta attuazione ad uno SUE efficace ed ispirato in termini organizzativi al già collaudato SUAP occorra quanto meno preventivamente definire a livello provinciale (come per altro avvenuto per gli SUAP) una griglia di relazioni ed accordi tra gli enti tale da poter garantire una effettiva gestione coordinata del processo di trasformazione territoriale e poter fornire un servizio concreto di front-office al cittadino..

Relativamente quindi all'art.10, 5° comma, che prevede che "qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale ed il parere o l'atto di assenso comunque denominato non sia allegato alla denuncia, spetta allo sportello unico per l'edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione, richiedere all'autorità preposta il rilascio del medesimo atto. Decorso trenta giorni dalla richiesta, il responsabile dello sportello unico per l'edilizia convoca una conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni per l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero dall'esito della conferenza. La denuncia di inizio attività e' priva di effetti se l'assenso e' negato ovvero se la conferenza ha esito non favorevole.", in riferimento al territorio del Comune di Nonantola ed in relazione alla prima applicazione dello SUE si ritiene opportuno interpretare che l'unico vincolo che può dare origine alla procedura è quello ai sensi del Titolo I del D.Lgs.490/99. Ad eccezione quindi dell'atto di assenso della competente Sop.za BB.AA.AA. in relazione al vincolo storico architettonico che, se non allegato alla DIA, verrà richiesto direttamente dallo SUE con le modalità sopra recitate, ogni altro parere o nulla osta comunque denominato necessario alla realizzazione delle opere previste deve essere allegato alla pratica a cura del richiedente. L'estensione del servizio non limitatamente ai vincoli (cfr. art.6, comma 2°) ma anche ad altri pareri o atti di assenso potrà avvenire solo previo accordo di intesa con le amministrazioni coinvolte.

L'art.13, commi 4° e 5°, prevedono che " entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso necessari al rilascio del provvedimento. ...omissis" e che " nel caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti di assenso da parte di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi". In quest'ambito di ritiene in primo luogo opportuno evidenziare come il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.151 del D.Lgs.490/99, compreso l'esercizio del



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

potere di annullamento entro i successivi 60gg. dal rilascio, è procedimento autonomo e propedeutico al rilascio del permesso di costruire. Infatti si osserva come l'efficacia della DIA sia subordinata e al rilascio dell'autorizzazione ma anche alla sua piena efficacia derivante dal decorrere del termine per l'eventuale annullamento. Se ne deduce che anche il permesso di costruire richiesto per opere da attuarsi in ambiti vincolati ai sensi del Titolo II del D.Lgs.4590/99 può essere rilasciato e divenire efficace solo ed esclusivamente una volta ottenuta la preventiva autorizzazione e decorso il termine già citato di 60gg. e che il procedimento relativo risulta sospeso a partire dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica fino al decorso del termine citato previsto per il controllo o fino al riscontro positivo da parte della competente Soprintendenza.

In secondo luogo si ritiene opportuno evidenziare che eventuali richieste di permessi di costruire inerenti ambiti preordinati alla preventiva approvazione di piani urbanistici attuativi, di P.O.U., ovvero relativi all'attuazione di P.S.A., trattandosi di strumenti preordinati al titolo abilitativo da approvarsi da parte del C.C., potranno essere presentate solo successivamente all'approvazione di detti strumenti ed al perfezionamento degli atti che ne regolano l'attuazione (convenzione o atto unilaterale d'obbligo) in quanto la fase istruttoria dovrà verificarne la conformità ai medesimi.

In terzo luogo si evidenzia che non rientrano tra gli atti di assenso da acquisirsi da parte dello SUE quelli necessari per costituire in capo agli interessati il titolo per la presentazione di richieste di permessi di costruire o di denunce di inizio attività. Tra questi si annoverano ad esempio le concessioni per interventi su suolo pubblico o per l'attraversamento di cavi consortili ovvero la costituzione di servitù di inedificabilità da parte del proprietario confinante ai sensi dell'art.54 del Reg Ed.. Tali atti devono quindi essere allegati alle istanze a cura dei richiedenti.

Al fine quindi di adempiere alle prescrizioni legislative (cfr. art.40 L.R.31/02) e di dare un primissimo impulso al nuovo assetto organizzativo si propone di deliberare:

Di affidare, ai sensi degli artt.2, 1° comma, e 40, 1° comma, della L.R.31/02 la responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio allo Sportello unico per l'edilizia del Comune di Nonantola (di seguito abbreviato SUE) che viene individuato nell'ambito del Settore Edilizia e Urbanistica facente parte l'Area Tecnica. I procedimenti affidati allo SUE sono in prima attuazione quelli di cui alla L.R.31/02 art.6 (denuncia di inizio attività e permesso di costruire) e 21 (certificato di conformità edilizia e agibilità).

Di incaricare il funzionario a capo del Settore Edilizia e Urbanistica della direzione organizzativa e gestionale dello SUE assumendone la qualità di responsabile al fine di curare il perseguimento degli obiettivi posti dalla normativa e dalle disposizioni dell'A.C. nel rispetto dei principi che regolano l'azione amministrativa. All'operatività dello SUE contribuiscono le risorse costituenti il Settore Edilizia e Urbanistica secondo l'assetto organizzativo definito dal responsabile in accordo col Direttore d'Area Tecnica e con l'A.C..

Ad eccezione dell'atto di assenso in relazione a vincolo storico architettonico che, se non allegato alla DIA verrà richiesto direttamente dallo SUE con le modalità di cui all'art.10, comma 4°, della L.R.31/02, ogni altro parere o nulla osta comunque denominato necessario alla realizzazione delle opere previste deve essere allegato alla pratica a cura del richiedente.

Permessi di costruire e DIA inerenti ambiti preordinati alla preventiva approvazione di piani urbanistici attuativi, di P.O.U., ovvero relativi all'attuazione di P.S.A., trattandosi di strumenti preordinati al titolo abilitativo da approvarsi da parte del C.C., potranno essere presentati solo successivamente all'approvazione di detti strumenti ed al perfezionamento degli atti che ne regolano l'attuazione (convenzione o atto unilaterale d'obbligo)

Non rientrano tra gli atti di assenso da acquisirsi da parte dello SUE quelli necessari per costituire in capo agli interessati il titolo per la presentazione di richieste di permessi di costruire o di denunce di inizio attività.



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio

Ai sensi dell'art.3, 1° comma, della L.R.31/02, risultano obbligatoriamente sottoposti al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio le opere che necessitano del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 490/99, e gli interventi conservativi e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico.

Con la D.C.C. 110/02 si è già provveduto a riconoscere, anche subordinando alcuni interventi di cui all'art.8 della L.R.31/02 a permesso di costruire, le zone omogenee A (Centro Storico e Beni Culturali) ed E (zone agricole), nonché i beni culturali minori, quali elementi meritevoli di tutela per le caratteristiche paesaggistiche, culturali ed architettoniche posseduti.

In considerazione di tale riconoscimento e della indubbia valenza storico-testimoniale di alcuni immobili presenti sul territorio comunale si ritiene meritevole di maggior tutela anche il diretto intorno di tali ambiti al fine di armonizzare gli interventi che sono in grado indirettamente di influenzare la percezione e la corretta fruizione visiva dei beni tutelati. A tal fine si propone di sottoporre al parere della Commissione gli interventi di nuova costruzione (ivi compresa la sopraelevazione e l'ampliamento) e di ristrutturazione degli immobili posti nel diretto intorno degli immobili tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs.490/99, delle zone omogenee A, e dei beni culturali minori.

Con la citata delibera si è inoltre provveduto, in forza della facoltà riconosciuta dal 2° comma del citato art.3, ad ampliare le competenze della Commissione disponendo che si esprimesse anche in relazione agli interventi di ristrutturazione su edifici posti in zona omogenea E. Con tale decisione si è inteso di fatto riconoscere il valore paesaggistico (cfr. art.12 N.T.A.) e culturale che la pianificazione comunale associa al territorio agricolo. Si ritiene pertanto un refuso aver individuato la sola ristrutturazione del patrimonio esistente nella zona omogenea E necessitante del preliminare parere della Commissione. Si ritiene infatti opportuno, anche in funzione della natura spesso impattante con l'assetto territoriale e paesaggistico di riferimento che assumono gli interventi edificatori in zona agricola, includere tra gli interventi assoggettati al parere della Commissione anche la nuova edificazione.

Si propone pertanto, integrando quanto stabilito con la già citata delibera C.C.110/02 con gli ulteriori ambiti entro i quali la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di cui all'art.3 della L.R.31/02, di deliberare:

Di stabilire che, ai sensi dell'art.3, comma 2°, della L.R.31/02, sono sottoposti al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui al 1° comma del medesimo articolo le seguenti tipologie di intervento:

Ambito territoriale	Competenze della Commissione Q.A.P.
Territorio sottoposto alla tutela paesaggistica e ambientale ai sensi del Titolo II del D.Lgs.490/99, ivi comprese le parti di territorio interessate dal sistema delle centuriazioni.	La Commissione si esprime in merito a tutti gli interventi che necessitano del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.151 del D.Lgs.490/99, nonché sull'eventuale titolo abilitativo se l'immobile interessato ricade in uno degli ambiti di competenza sotto riportati.
Immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I del D.Lgs.490/99 - vincolo storico architettonico	La Commissione esprime il proprio parere in relazione ai titoli abilitativi relativi ad opere di restauro e risanamento conservativo nonché di abbattimento di barriere architettoniche da attuarsi sugli immobili.
Immobili posti in zona omogenea A, immobili classificati dal vigente P.R.G. quali beni culturali, nonché immobili classificati dal P.R.G. come beni culturali minori.	La Commissione esprime il proprio parere in relazione ai titoli abilitativi relativi ad opere di: - manutenzione straordinaria (qualora si preveda la modifica dell'esteriore aspetto dei beni); - restauro e risanamento conservativo; - ristrutturazione edilizia.
Immobili posti nel diretto intorno della zona omogenea A, dei beni culturali anche minori, nonché di immobili vincolati ai sensi del Titolo I del D.Lgs.490/99, ed in grado di influenzare	La Commissione esprime il proprio parere in relazione ai titoli abilitativi relativi ad opere di: - nuova costruzione (compresa la sopraelevazione e l'ampliamento);



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

la percezione e la corretta fruizione visiva dei beni tutelati.	- ristrutturazione edilizia.
Immobili posti in zona omogenea E.	La Commissione esprime il proprio parere in relazione ai titoli abilitativi relativi ad opere di: - nuova costruzione (compresa la sopraelevazione e l'ampliamento); - ristrutturazione edilizia del patrimonio esistente.

In coerenza con le nuove competenze della Commissione si ritiene opportuno, differentemente da quanto originariamente stabilito con la D.C.C.110/02, ricondurre la fattispecie in deroga relativa alle recinzioni di altezza sup. a ml.1,40 a specifica valutazione dell'ufficio.

Restano di competenza della Commissione i pareri derivanti da specifiche disposizioni normative, ed in particolare nel merito dei piani urbanistici e delle opere pubbliche.

Controllo dell'attività di trasformazione del territorio

La L.R.31/02 dispone che le trasformazioni del territorio siano verificate nel merito (istruttoria tecnica tesa a valutare la conformità del progetto e delle asseverazioni alle norme e regolamenti di riferimento nonché agli strumenti urbanistici) e nella conformità rispetto a quanto effettivamente realizzato mediante sopralluoghi e controlli in loco. Tali verifiche obbligatorie sono differenziate in relazione al titolo abilitativo ed in particolare devono riguardare minimamente:

titolo/controllo	Permesso di costruire	Denuncia inizio attività
Controllo nel merito (istruttoria)	(la verifica istruttoria viene sempre attuata)	30%
Controllo del realizzato	20%	30%

Alla data del 29.07 u.s., per citare dati che possono aiutare a percepire la mole di lavoro relativo alle verifiche, essendo stati rilasciati nr.55 permessi di costruire e depositate nr.228 DIA, le operazioni di verifica in cantiere riguardano già complessivamente 11+68=79 pratiche edilizie. Si può quindi prevedere indicativamente che siano soggette a controllo, e quindi necessitanti di apposito sopralluogo di verifica metrica, circa 135 pratiche edilizia all'anno.

Per poter far fronte a tali incombenze obbligatorie risulta indispensabile prevedere un potenziamento delle risorse a disposizione dello SUE. In tal senso si evidenzia che il legislatore regionale ha opportunamente disposto all'art.27- comma 5°- la possibilità di destinare parte dei proventi derivati dal contributo di costruzione per attuare i controlli sul territorio. Si propone pertanto, da finanziarsi come sopra evidenziato, l'acquisizione di una nuova unità, chiamata in seguito di controllo, che sarà destinata ad effettuare i controlli ed a cogestire, come si vedrà in seguito, i certificati di conformità edilizia ed agibilità.

In merito ai criteri da utilizzarsi per la selezione delle pratiche da sottoporre a controllo, al fine di salvaguardare la massima trasparenza dell'azione dell'ufficio, si propone:

Di stabilire che le Dia ed i permessi da sottoporsi a controllo saranno quelli relativi agli interventi che necessitano del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, e, a campione, quelli selezionati algebricamente ed automaticamente in relazione al numero di protocollo di deposito.

Modalità di controllo sulle opere eseguite con denuncia di inizio attività

Entro 30 gg. dal deposito della DIA lo SUE provvede all'espletamento dei controlli di cui all'art.11 comma 1°, ed in particolare:

- a) a verificare la completezza della documentazione presentata;
- b) ad accertare che la tipologia dell'intervento oggetto della DIA rientri nei casi previsti dagli artt.8 e 9 della L.R.31/02, così come integrato dalla DCC 114/02;
- c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto, nonché l'avvenuto versamento del corrispondente importo.

I controlli di cui all'art.11, comma 3°, come disposto dalla medesima norma saranno di due differenti tipologie in quanto avranno ad oggetto:

- 1) il controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione e della sua corrispondenza col progetto;



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

2) il controllo della corrispondenza al progetto di quanto realizzato.

Il primo genere di controllo consiste quindi nella verifica, in relazione alla tipologia dell'intervento edilizio nonché alla localizzazione ed alla destinazione d'uso degli immobili interessati, della completezza delle informazioni riportate nella relazione asseverata e nella documentazione allegata. Occorre evidenziare a tal riguardo come le verifiche di cui ai punti a) e b) del già citato 1° comma dell'art.11, per essere efficacemente espletate richiedono una serie di verifiche tecniche che di fatto già prevenivano quanto poi necessario. Infatti nel contesto di verifica della completezza della documentazione presentata lo SUE non si limita ad una mera verifica quantitativa della stessa ma bensì accerta che gli elaborati, ivi compresa l'asseverazione, contengano tutti i dati e le informazioni necessarie ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti. Inoltre, nel contesto della verifica riguardante la coerenza della tipologia di opera progettata con la fattibilità della sua attuazione mediante DIA, appare evidente come tale accertamento non possa non essere attuato se non attraverso un'analisi del progetto ed una valutazione critica dello stesso al fine di verificarne la giusta tipologia anche in relazione all'allegato A della L.R.31/02. Nell'ottica di perseguimento:

- dei principi di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo;
- di obiettivi di miglioramento ed intensificazione dell'attività di controllo sulle trasformazioni del territorio;
- di una coerente organizzazione delle risorse dello SUE;
- di una adeguata applicazione della L.R.31/02;

si ritiene opportuno far coincidere temporalmente tale controllo di merito col momento di espletamento delle verifiche di cui al 1° comma.

In tale modo si avrà l'opportunità, con le risorse a disposizione, di sottoporre a controllo di merito almeno il 30% delle DIA depositate. Dal punto di vista prettamente organizzativo il tecnico istruttore competente per territorio provvederà, nel termine di efficacia del titolo abilitativo, ad espletare nel contesto di un'unica sessione istruttoria sia le verifiche di cui al 1° comma dell'art.11 che il controllo di merito di cui al 3° comma.

L'espletamento del controllo di merito sarà certificato dallo SUE mediante apposita comunicazione. Nel caso in cui nel corso del controllo si rilevassero inesattezze ovvero lacune nell'asseverazione e nella documentazione allegata tali da non consentire la naturale maturazione dell'efficacia del titolo abilitativo esaminato o da dover considerare inammissibile la denuncia, lo SUE provvederà alla notifica dell'ordine di cui al 2° comma del medesimo art.11, fatte salve le eventuali specifiche responsabilità del tecnico asseveratore.

Si propone pertanto:

Di stabilire che, sulla base dei criteri selettivi individuati, saranno sottoposte a controllo nel merito il 30% delle denunce di inizio attività depositate. Il controllo di merito sarà effettuato nel contesto dei controlli obbligatori di cui all'art.11, comma 1°, e sarà certificato dallo SUE mediante apposita comunicazione. Nel caso in cui nel corso del controllo si rilevassero non conformità ovvero lacune nella asseverazione tali da non consentire la naturale maturazione dell'efficacia del titolo abilitativo esaminato e da dover considerare inammissibile la denuncia, lo SUE provvederà alla notifica dell'ordine di cui al 2° comma del medesimo art.11, fatte salve le eventuali specifiche responsabilità del tecnico asseveratore.

Controllo della conformità tra il titolo abilitativo e la effettiva realizzazione delle opere.

Per quanto concerne il controllo dei titoli abilitativi relativamente alla corrispondenza al progetto di quanto realizzato in opera si ritiene opportuno proporre di deliberare:

Sarà individuata un'apposita unità operativa che provvederà, anche in collaborazione col locale Comando di P.M., all'espletamento dei sopralluoghi di verifica. Detta unità di controllo provvederà in prima operatività quindi ad effettuare i controlli in loco riguardanti minimamente:

- il 30% delle DIA presentate e divenute efficaci a norma di legge;
- il 20% dei permessi di costruire rilasciati, ai sensi dell'art.17 della L.R.31/02.

Contribuiscono a detta percentuale i titoli abilitativi che richiedono il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.

Sono esclusi dall'ambito dei controlli in parola quelli relativi alla realizzazione di opere di urbanizzazione in relazione a convenzione e/o atto unilaterale.



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

Al fine di consentire un agevole lavoro di verifica si ritiene opportuno introdurre una tolleranza che permetta la gestione delle difformità dovute alle normali prassi costruttive che non sempre fanno sì che l'opera realizzata rappresenti fedelmente il progetto. Si propone pertanto che:

Durante le rilevazioni metriche effettuate nel contesto di detti controlli saranno considerate tollerabili, rispetto ai progetti autorizzati e asseverati, le variazioni in eccesso o in difetto delle misure planimetriche o altimetriche non eccedenti il 1% rispetto alle misure individuate negli elaborati grafici depositati.

In tale ipotesi non si darà corso né al rimborso, né al recupero del contributo di concessione. Le tolleranze non saranno ammesse qualora sussista contrasto rispetto al vigente P.R.G. od al Regolamento Edilizio, nonché alle norme legislative e regolamentari anche in materia di distanze dai confini di proprietà e di distanze tra edifici.

Certificato di conformità edilizia e agibilità

Le disposizioni introdotte dalla L.R.31/02 in merito al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità riguardano esclusivamente gli interventi di:

- nuova costruzione;
- ristrutturazione urbanistica;
- ristrutturazione edilizia.

Al di fuori di questi ambiti tiene luogo del certificato la scheda tecnica asseverata dal professionista di cui all'art.20 della medesima L.R. in armonia coi principi generali che favoriscono l'uso dell'autocertificazione.

Il certificato deve essere rilasciato entro e non oltre 90 giorni dall'istanza previo sopralluogo di accertamento finalizzato alla verifica della corrispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto. Decorso inutilmente detto termine la conformità edilizia e l'agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica. Si evidenzia che rispetto alla precedente disciplina del D.P.R. 425/94 tale termine è raddoppiato passando da 45 a 90 giorni. Premesso che da circa 10 anni non vengono eseguiti sopralluoghi finalizzati al rilascio del preesistente certificato di abitabilità/agibilità per carenza di personale del Settore ed anche in relazione al fatto che 45gg. erano un termine più che accettabile, alla luce della nuova disciplina si ritiene opportuno provvedere attivamente per tale ambito. Soprattutto nel contesto extra residenziale infatti si è spesso in presenza di forti investimenti sia riferiti alle strutture che agli impianti, a problematiche occupazionali e relative ad avviamenti commerciali, che determinano una condivisa urgenza di poter al più presto utilizzare le strutture e gli spazi produttivi. A questa domanda forte di servizi si intende rispondere prevedendo al rilascio in termini più ragionevoli del certificato di conformità edilizia e agibilità incaricando delle verifiche in loco l'unità di controllo già prima citata.

A tal fine, ed in riferimento all'art.22, comma 5°, della L.R.31/02, si propone di deliberare:

Al fine del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità si provvederà all'esecuzione dei controlli di cui all'art.22, comma 4°, durante i quali si provvederà alla verifica:

a) della conformità dimensionale della costruzione al progetto approvato. Saranno considerate tollerabili rispetto ai progetti autorizzati e asseverati le variazioni in eccesso o in difetto delle misure planimetriche o altimetriche non eccedenti il 1% rispetto alle misure individuate negli elaborati grafici depositati.

Le tolleranze non saranno ammesse qualora sussista contrasto rispetto al vigente P.R.G. ed alle norme legislative e regolamentari vigenti;

b) della conformità della costruzione alle prescrizioni e condizioni eventualmente imposte nel permesso di costruire, siano esse di carattere urbanistico-edilizio, igienico-sanitarie, sia di altro genere, nonché di quella delle reali destinazioni di uso dei locali a quelle stabilite dal progetto approvato o asseverato;

c) della corretta apposizione della numerazione civica interna ed esterna e della sua coerenza con quanto depositato.

L'esito favorevole del controllo, la completezza della documentazione e la verifica positiva della scheda tecnica e dei relativi allegati, costituiscono elementi essenziali per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

Si ritiene inoltre opportuno provvedere alla definizione dei criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5° dell'art.21 e relativa al ritardo nella presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità ed al deposito della scheda tecnica. Al fine di una trasparente applicazione di detta sanzione che può variare da un minimo di €77,00 ad un massimo di €464,00 si propongono tre livelli in funzione del ritardo accumulato per l'adempimento. Si propone a tal fine di deliberare:

La sanzione pecuniaria di cui all'art.21, comma 5°, sarà irrogata in funzione del ritardo accumulato per adempiere ai disposti della legge, ed in particolare:

- entro un mese dalla scadenza €. 77,00
- entro due mesi dalla scadenza €. 270,50
- oltre i due mesi €. 464,00

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Al fine di agevolare la procedura di rilascio dei permessi di costruire si ritiene opportuno proporre una dilazione dei termini di cui all'art.13, comma 3°, portando il termine da 15 a 30 giorni, equiparandolo a quello previsto per la DIA. Si evidenzia che tale facoltà è consentita dalla legge in quanto vengono fatti salvi i termini di cui ai commi 4°, 8° e 10° del medesimo art.13.

Nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire il termine entro il quale il responsabile del procedimento può richiedere documenti o atti integrativi è posto in 30 giorni dalla data di deposito dell'istanza. Rimangono comunque invariati termini relativi alla proposta motivata, al rilascio, ed al generarsi del silenzio assenso di cui ai commi 4°, 8° e 10° dell'art.13 della L.R.31/02.

Ancora si propone di individuare alcuni ambiti entro i quali i termini di cui all'art.13, comma 3°, come sopra modificato, nonché quello di cui al comma 4°, sono raddoppiati anche ad integrazione e chiarimento di quanto disposto con la D.C.C.110/02. Tale ambiti riguardano i permessi di costruire che comportano la realizzazione e la cessione di opere di urbanizzazione primaria che eccedono il normale adempimento dello standard di parcheggio di cui all'art.11 delle N.T.A.. Infatti tale genere di interventi, pur trattandosi di interventi diretti e soggetti a permesso di costruire, possono comportare opere di urbanizzazioni tali da comportare una preventiva approvazione del progetto da parte del C.C.. Si propone inoltre, per l'oggettiva difficoltà istruttoria, di definire particolarmente complessi i progetti che riguardano edifici con superficie utile > di mq.1000 e quelli riguardanti opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il termine di cui all'art.13, comma 3°, come sopra modificato, nonché quello di cui al comma 4°, sono raddoppiati nei casi in cui l'istanza per il permesso di costruire riguardi:

- la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel contesto di comparti urbanistici;
- la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria che per loro natura, eccedendo la normale realizzazione e cessione dei parcheggi pubblici, necessitano dell'approvazione da parte del C.C.;
- la realizzazione di edifici aventi superficie utile > a 1000 mq.

Disciplina delle denuncia di inizio attività

Ad integrazione di quanto già disposto con la D.C.110/02 si ritiene opportuno specificare che il non corretto calcolo e relativo versamento del contributo di costruzione in difetto genera la sospensione del procedimento e la contestuale richiesta di perfezionamento del versamento. Si propone pertanto di stabilire che:

Nel caso in cui il versamento del contributo di costruzione dovuto in relazione ad un intervento soggetto a DIA sia inferiore a quanto dovuto, nell'ambito delle verifiche di cui all'art.11, comma 1°, della L.R.31/02, il termine del procedimento viene sospeso fino al completo versamento dell'importo dovuto.

Il Capo Settore
geom. Giovanni Cantoni